



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

VERBALE RIASSUNTIVO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

Seduta del 22 giugno 2010

Ore 9:30 - Presenti: Clelio Galassi (*Presidente*) - Denis Amici –Alessandro Scarano –Angela Venturini – Gian Nicola Berti – Alfredo Manzaroli –Alberto Selva –Iro Belluzzi –Denise Bronzetti – Massimo Cenci –Italo Righi – Ivan Foschi
Sono inoltre presenti: Augusto Casali *Segretario di Stato per la Giustizia* e Romeo Morri *Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura*

(*Verbalizzante: Monica Francioni*)

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei membri, dichiara valida la seduta

-Seduta pubblica-

1. Comunicazioni

In assenza di osservazioni **la Commissione** approva il verbale della seduta del 28 gennaio 2010

2. Esame in sede referente del Progetto di legge “Modifiche alla Legge 30 luglio 2009 n. 104 (Legge sulle Rogatorie Internazionali in materia penale)” (All.1)

Il Segretario di Stato per la Giustizia – Augusto Casali - presenta, a nome del Congresso di Stato, un testo emendato che procede ad illustrare (All. 2)

Eesame dell'articolato del progetto di legge



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 1 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 1

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 2 (All. 2)

Sull'articolo intervengono i Consiglieri: **Ivan Foschi – Gian Nicola Berti**

Replica del Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 2

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 3 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 2 Astenuti, l'articolo 3

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 4 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 4

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 5 comprensivo di un emendamento di carattere tecnico (All. 2)

La Commissione per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 5

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 6 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 6

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 7 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 7



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 8 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 8

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 9 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 9

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 10 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 10

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 11 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 11

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 12 (All. 2)

Sull'articolo intervengono i Consiglieri: Ivan Foschi - Alberto Selva - Denise Bronzetti – Gian Nicola Berti

Replica del Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 12

Il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali dà lettura dell'articolo 13 (All. 2)

La Commissione, per alzata e seduta approva, a maggioranza, con 3 Astenuti, l'articolo 13

In sede di dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri: Iro Belluzzi - Ivan Foschi - Gian Nicola Berti

Interviene altresì il Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

La Commissione, (Presenti 12), con V.F. 9 , V.C. 0, Astenuti 3, approva l'intero progetto di legge (All. 3)

La Commissione, su proposta del Consigliere Alessandro Scarano nomina quale unico relatore unico il Consigliere **Gian Nicola Berti**

La relazione dovrà essere presentata entro il 7 luglio 2010

Il Presidente della Commissione **Clelio Galassi** propone di anticipare la discussione dei commi 5 e 6 del presente Ordine del Giorno

La Commissione, all'unanimità, accoglie la proposta

5. Mozione presentata dai Consiglieri Giuseppe Maria Morganti e Denise Bronzetti sulle dimissioni della Dott.ssa Rita Vannucci dal Gruppo di Lavoro Moneyval e sui presunti dissapori con il Magistrato Dirigente

Il Consigliere **Denise Bronzetti** relaziona in merito

Replica del **Segretario di Stato per la Giustizia Augusto Casali**

6. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 n. 72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi per dedicare una piazza o una via di San Marino Capitale al cittadino Alvaro Casali

Il Segretario di Stato per la Giustizia e per i rapporti con le Giunte di Castello Augusto Casali riferisce in merito

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: **Ivan Foschi – Denise Bronzetti**

Replica del **Segretario di Stato per la Giustizia e per i Rapporti con le Giunte di Castello Augusto Casali**

3. Esame in sede referente del progetto di legge “Modifiche alla Legge 18 giugno 2008 n. 94 – Provvedimenti di riordino delle figure direttive del sistema di istruzione e di modifica della struttura della Scuola Media Inferiore”



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri illustra il progetto di legge comprensivo di emendamenti tecnici (*All. 4*)

In sede di dibattito interviene il Consigliere **Denise Bronzetti**

Replica del **Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri**

Eesame dell'articolato del progetto di legge

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri dà lettura dell'articolo 1 (*All. 4*)

La Commissione per alzata e seduta approva, all'unanimità, l'articolo 1

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri dà lettura dell'articolo 2 (*All. 4*)

La Commissione per alzata e seduta approva, all'unanimità, l'articolo 2

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri dà lettura dell'articolo 3 (*All. 4*)

La Commissione per alzata e seduta approva, all'unanimità, l'articolo 3

La Commissione, (Presenti 9), con V.F. 8 , V.C. 0, Astenuti 0, Non Votanti 1, approva l'intero progetto di legge (*All. 5*)

La Commissione, su proposta del Consigliere Angela Venturini nomina quale unico relatore il Consigliere **Alessandro Scarano**

La relazione dovrà essere presentata entro il 7 luglio 2010

4. Riferimento del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura sulle tematiche riguardanti le problematiche giovanili e relative iniziative

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura con delega per le Politiche Giovanili, Romeo Morri, riferisce in merito

In sede di dibattito interviene il Consigliere **Alessandro Scarano**



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

7. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 n. 72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché vengano accolti i Programmi Intercultura nell'ordinamento scolastico per consentire agli studenti della Scuola Secondaria Superiore di fare esperienze di studio all'estero

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri riferisce in merito

In sede di dibattito interviene il Consigliere Denise Bronzetti

Replica del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri

8. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 n. 72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché sia ripristinata l'attività del Cinema presso il Teatro Concordia almeno due volte a settimana durante il periodo invernale

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri riferisce in merito

In sede di dibattito intervengono il Consigliere Iro Belluzzi e il Presidente della Commissione Clelio Galassi

Replica del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri

Il Presidente Clelio Galassi su indicazione del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri propone alla Commissione di unificare il dibattito sui commi 9 e 10 all'Ordine del Giorno

La Commissione, all'unanimità, accoglie la richiesta

9. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 n. 72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadino sammarinese per l'istituzione di corsi di abilitazione all'insegnamento riservati ai titolari di lauree conseguite nel precedente ordinamento scolastico



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

10. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 n. 72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadino sammarinese per l'istituzione di un corso di abilitazione all'insegnamento

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Romeo Morri riferisce in merito

La seduta è tolta alle ore 12:00

Il Presidente
(Clelio Galassi)

**MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2009 N.104
(LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE)**

Art. 1

Il punto 4), comma 3. dell'art. 8 della Legge 30 luglio 2009 n. 104 è così modificato:

“4) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Repubblica come reati politici come reati connessi con reati politici. In nessun caso possono considerarsi politici i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, nonché i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;”

Art. 2

Il punto 6), comma 3. dell'art. 8 della Legge 30 luglio 2009 n. 104 è così modificato:

“6) se la commissione rogatoria avente ad oggetto perquisizioni o sequestri è avanzata sulla base di reati non punibili secondo la legge dello Stato richiedente e secondo quella della Repubblica o se la richiesta non sia compatibile con la legge sammarinese, salvo che il fatto per il quale procede l'autorità giudiziaria estera sia comunque connesso ai misfatti con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo, nonché i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;”

Art. 3

L'art.13 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Lex loci)

~~1. La Repubblica esegue le commissioni rogatorie, nelle forme previste dalla sua legislazione.
2. Fino alla emanazione del decreto di exequatur, trova applicazione, salvo differente richiesta in tal senso avanzata dallo Stato richiedente, la disciplina delineata dall'articolo 5 commi 1 e 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 93, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 ultimo comma della presente legge.”~~

Il comma due (2) dell'art.13 della Legge 104/09 è abrogato

Art.4

L'art. 16 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Partecipazione dello Stato richiedente)

~~1. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, il Commissario della Legge lo informa della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria.~~
1. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, il Commissario della Legge, può autorizzare la Autorità richiedente ad assistere all'esecuzione. In ogni caso lo informa della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria.

Art. 5

Il terzo comma dell'art. 30, Legge 104/09 è così modificato:

“3. Avverso i decreti di exequatur che dispongono misure coercitive, **personali e/o reali, il Procuratore del Fisco e** gli interessati, tramite un Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense nella Repubblica e presso il quale devono eleggere domicilio legale, ~~ed il Procuratore del Fisco,~~ possono proporre **reclamo** in forma scritta, **per motivi di legittimità e di merito,** ~~per motivi di legittimità ricorso,~~ al Giudice d’Appello entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto di exequatur.”

Art. 6

Il comma 4 (quattro) dell’art. 30 della legge n°104/20009 è così modificato:

4- La presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti, sospende la trasmissibilità all’Autorità estera degli atti concernenti l’esecuzione della rogatoria.

Art. 7

Il comma 5 (cinque) dell’art. 30 della legge n°104/2009 è così modificato:

5- Il Procuratore del Fisco e gli interessati che abbiano presentato il reclamo di cui al comma 3° del presente articolo, avranno diritto, nei dieci giorni successivi alla presentazione del reclamo, a prendere visione della richiesta di assistenza giudiziaria o delle parti di essa non espressamente segretate. Decorso detto termine il Commissario della Legge trasmette il fascicolo al Giudice d’Appello

Art. 8

~~L’art. 31 della Legge 104/09 è abrogato~~

Il titolo dell’art. 32 è così modificato:

art. 32 “(Procedura dinanzi al Giudice per la Terza Istanza Penale ai sensi degli articoli 29 e 30 comma 2° della presente legge)”

Art.9

~~Il titolo dell’art. 32 della Legge 104/09 è così modificato:~~

~~“(Procedura dinanzi al Giudice per la Terza Istanza Penale ai sensi degli articoli 29 e 30 comma 2 della presente legge)”~~

L’art. 33 della Legge 104/09 è abrogato.

Art.10

viene ritirato

~~L’art. 33 della Legge 104/09 è così modificato:~~

~~“(Procedura dinanzi al Giudice per la Terza Istanza Penale ai sensi dell’art 30 comma 3 della presente legge)~~

- ~~1. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica del decreto di exequatur che dispone misure coercitive, gli interessati, tramite un Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense nella Repubblica di San Marino presso il quale devono eleggere domicilio legale, ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per motivi di legittimità ricorso al Giudice per la Terza Istanza Penale.~~
- ~~2. Il ricorso, indirizzato al Giudice per la Terza Istanza Penale e redatto in forma scritta, deve contenere:~~
 - ~~1-) una chiara e dettagliata esposizione dei fatti;~~

- ~~2) i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente;~~
- ~~3) le motivazioni in diritto a sostegno dell'istanza;~~
- ~~4) l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.~~
- ~~3. Il Commissario della Legge, Giudice delle rogatorie, dispone la notifica del ricorso a tutti gli interessati e al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza Penale.~~
- ~~4. Il Giudice per la Terza Istanza Penale accorda agli interessati ed al Procuratore del Fisco, il termine di dieci giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni.~~
- ~~5. Decorso il termine di cui al comma precedente il Giudice per la Terza Istanza Penale fissa l'udienza di discussione che dovrà tenersi entro e non oltre i venti giorni successivi.~~
- ~~6. Il Giudice per la Terza Istanza Penale decide con sentenza che deve essere depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.~~
- ~~7. La sentenza viene notificata agli interessati e al Procuratore del Fisco. Il fascicolo viene poi trasmesso al Commissario della Legge, Giudice delle rogatorie, per l'esecuzione dei provvedimenti quali risultanti a seguito della definitiva sentenza di Terzo Grado."~~

Art. 11

L'art. 35 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno stato estero)”

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti circa la validità e utilizzabilità di atti, non è consentita l'utilizzazione degli atti di assistenza giudiziaria richiesti e compiuti all'estero in violazione delle condizioni e limiti eventualmente posti dallo Stato estero.
2. Tutti i termini per eventuali reclami conseguenti ai sequestri avvenuti all'estero in regime di segretezza, sono sospesi e cominciano a decorrere dalla comunicazione alle parti della cessazione del regime di segretezza.
3. Avverso il decreto di formale acquisizione probatoria che dispone misure coercitive, gli interessati ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per i motivi previsti dal diritto interno, reclamo in forma scritta al Giudice d'Appello entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto, conclusa l'eventuale fase svolta in regime di segretezza. **Eventuali impugnazioni sono regolate dalle norme procedurali ordinarie.** ~~Entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione del fascicolo, il Giudice delle Appellazioni Penali concede il termine di dieci giorni agli interessati ed al Procuratore del Fisco per il deposito di eventuali memorie conclusionali. Il Giudice delle Appellazioni decide sul reclamo proposto con ordinanza entro il termine di quindici giorni dal giorno del ricevimento delle memorie conclusionali.~~
4. ~~Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'ordinanza del Giudice delle Appellazioni Penale, gli interessati, tramite un Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense nella Repubblica di San Marino presso il quale devono eleggere domicilio legale, ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per motivi di legittimità ricorso al Giudice per la Terza Istanza Penale. Trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 33 della presente legge."~~

Art. 12

Le disposizioni della presente legge si applicano ai decreti di exequatur emessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.